

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS907 – ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO DEL COLOSSEO

Roma, 20 dicembre 2011

Commissario delegato per la realizzazione  
degli interventi urgenti nelle aree  
archeologiche di Roma e Ostia antica

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio del potere di cui all'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 14 dicembre 2011, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti osservazioni in merito alla procedura seguita per la stipula dell'accordo di sponsorizzazione per i lavori di restauro dell'Anfiteatro Flavio (anche noto come "Colosseo").

L'Autorità è venuta a conoscenza del fatto che, il 4 e 5 agosto 2010, è stato pubblicato un "Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo il Piano degli interventi del Colosseo di Roma" (di seguito, l'Avviso), con scadenza al 30 ottobre 2010. La procedura si sarebbe conclusa con la valutazione delle due offerte proposte, ritenute irregolari ed inammissibili. L'amministrazione appaltante, nella persona del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica (di seguito, il Commissario delegato), ha quindi proceduto a negoziare la possibile stipula del contratto di sponsorizzazione direttamente con le imprese interessate. Tale procedura ristretta è sfociata nella conclusione di un accordo di "sponsorizzazione per il finanziamento di lavori da realizzare nell'Anfiteatro Flavio" (di seguito, l'Accordo), stipulato tra il Commissario delegato, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e Tod's S.p.A..

L'Autorità intende svolgere alcune riflessioni circa gli effetti anticoncorrenziali derivanti sia dalle modalità che dalla tempistica seguite per la selezione del contraente.

Si è infatti riscontrata una totale difformità tra l'Avviso e l'Accordo con riguardo alle seguenti previsioni:

1) l'Avviso ha ad oggetto il reperimento di sponsor per "*il finanziamento e la realizzazione*" degli interventi sul Colosseo. Ciò comporta che lo sponsor si debba assumere la responsabilità del completamento dell'attività di progettazione e direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, l'appalto a terzi o l'esecuzione diretta dei lavori, anche mediante "*imprese esecutrici dei*

*lavori*". L'Accordo, invece, prevede il mero finanziamento dell'opera, che si risolve nella semplice messa a disposizione di una somma di denaro, a fronte della possibilità di avvalersi dei diritti di sfruttamento dell'immagine del Colosseo.

2) La disponibilità dei diritti di sfruttamento dell'immagine del Colosseo è limitata, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, ad un periodo pari alla durata dei lavori di ristrutturazione, ed è espressamente vietata ogni forma di proroga. L'Accordo prevede invece una durata del periodo di sfruttamento dei diritti ben superiore ai limiti introdotti dall'Avviso, pari a due anni oltre il termine di conclusione dei lavori in favore di Tod's e a quindici anni in favore dell'Associazione che deve essere istituita da Tod's ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, calcolati a partire dal momento della costituzione della stessa.

Nel caso di specie, le responsabilità poste a carico dello sponsor, nella nuova forma ridimensionata, e gli ampi diritti di sfruttamento a questo concessi, secondo quanto previsto dall'Accordo, avrebbero costituito un'importante attrattiva per le imprese che, non essendo interessate alla realizzazione degli interventi, erano semplicemente alla ricerca di una nuova modalità di promuovere la propria immagine, tanto più che i diritti connessi alla sponsorizzazione paiono ancora più appetibili se concessi per un periodo notevolmente superiore alla durata dei lavori.

Alla luce di tali mutamenti, la scelta di optare successivamente per una procedura negoziata, svoltasi interpellando un numero molto limitato di soggetti, appare come una indebita restrizione del confronto concorrenziale che avrebbe potenzialmente potuto portare l'amministrazione appaltante a beneficiare di un'offerta più vantaggiosa.

Nella segnalazione AS 439<sup>1</sup>, inoltre, l'Autorità aveva espresso alcune valutazioni circa il ricorso a contratti di sponsorizzazione da parte delle P.A., evidenziandone la mancata definizione del contenuto da parte del legislatore. L'ampiezza applicativa a cui un simile contratto può andare incontro richiede pertanto che l'amministrazione appaltante dia la più ampia pubblicità alla possibilità di fare ricorso a tale rapporto, anche al fine di non vanificare il richiamo ai principi comunitari di trasparenza, *par condicio* e tutela della concorrenza effettuato dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici. Non pare rispondere a tale criterio il ricorso - all'indomani della gara - ad una procedura negoziata, condotta interpellando un numero di soggetti estremamente limitato, senza aver dato adeguata pubblicità alla possibilità di fare ricorso alla mera sponsorizzazione finanziaria, ed al fatto che gli oneri posti a carico dell'eventuale sponsor erano stati sostanzialmente ridimensionati.

Ulteriori rilievi vanno infine mossi per quanto riguarda i tempi ristretti entro cui si è svolta la trattativa privata con i soggetti interessati: una volta ricevuta la proposta del gruppo Tod's, l'amministrazione appaltante ha infatti assegnato agli altri soggetti interessati un termine inferiore a 48 ore per la presentazione delle offerte; una scadenza così imminente è inadeguata a consentire l'esperimento di una effettiva competizione tra i soggetti convocati, risultando addirittura in una esclusione degli stessi, come dimostrato dal fatto che uno dei candidati, nell'impossibilità di predisporre l'offerta in tempi così brevi, si è visto costretto a ritirare la propria candidatura.

---

<sup>1</sup> Boll. n.47/2008.

L'Autorità, pertanto, auspica che per il futuro l'ente in indirizzo voglia tener conto, ogni qualvolta si trovino a definire i tempi e le modalità di ricorso agli accordi di sponsorizzazione, dei principi concorrenziali sopra enunciati.

L'Autorità resta in attesa di conoscere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26, legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Alberto Nahmijas*

---